

TI_GERICHTE 11.2016.127 vom 17. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.127

FR: TI_GERICHTE 11.2016.127 du 17 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2016.127 del 17 luglio 2018

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre a tutela di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” nel regime della separazione dei beni? Valore litigioso di una restrizione del potere di disporre

Erwägungen

E. 1

Il Pretore aggiunto ha trattato la richiesta dell'8 luglio 2016 come istanza a protezione dell'unione coniugale. Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, che il valore litigioso sia quello venale del fondo constatato dal Pretore aggiunto, di fr. 4 220 000.– (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), o quello di fr. 2 220 000.– indicato dall'appellante al netto del carico ipotecario. Consegnato alla posta il 24 novembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

E. 2

All'appello l'istante acclude uno scambio di corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti riguardante due testimonianze assunte all'udienza in Pretura del 18 ottobre 2016. Datate fra il 20 ottobre e il 2 novembre 2016, successive alla chiusura dell'istruttoria, le quattro lettere sono di per sé ricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà oltre (consid. 11d).

E. 3

Il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la propria competenza per materia e quella per territorio (contestate dalla convenuta), accertando entrambe. Ciò posto, dall'istruttoria egli ha ritenuto che – contrariamente a quanto sosteneva l'istante – la convenuta non risultava avere messo in vendita il fondo. Anzi, l'istante non aveva reso verosimile neppure che il tenore di vita della moglie fosse eccessivamente elevato né aveva spiegato in che modo il dispendio di lei fosse mutato rispetto al 2015, quando era stata adottata la disciplina a protezione dell'unione coniugale. Tanto meno AP 1 ha reso verosimile – ha continuato il primo giudice – che la convenuta intenda trasferirsi all'estero, non bastando al proposito ch'essa abbia studiato, lavorato e conservi amicizie fuori della Svizzera, mentre per il trasferimento dei figli all'estero è necessario in ogni caso il consenso del padre. In definitiva, secondo il Pretore aggiunto, l'interessato non ha reso attendibile che la convenuta esponga a pericolo il sostentamento della famiglia o eventuali spettanze che potrebbero

derivargli dal divorzio. Nelle circostanze descritte egli ha reputato superfluo esaminare se e quali pretese l'istante avesse reso verosimili e quale regime dei beni sia in vigore fra i coniugi in Svizzera. Respinta l'istanza, egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione del potere di disporre oggetto del decreto cautelare emesso inaudita parte l'8 luglio 2016.

E. 4

Nell'appello AP 1 fa valere in primo luogo che il regime della separazione dei beni adottato al momento del matrimonio in Italia “non è stato confermato” dopo il trasferimento in Svizzera. Ciò premesso, egli allega di avere investito nell'abitazione coniugale intestata alla moglie non meno di fr. 1 576 831.89, illustrando – in sintesi – la provenienza ereditaria del denaro, la destinazione del medesimo su conti bancari dei coniugi e presso la ditta T_____ AG, società appartenente al suocero, e l'uso del capitale in costanza di matrimonio, in particolare per l'acquisto del fondo e l'edificazione dello stabile. Quanto alla ponderazione dei contrapposti interessi, l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato il valore complessivo del l'immobile e il suo diritto di recuperare l'investimento con il plusva lore, per complessivi di fr. 2 190 000.– rispetto ai fr. 300 000.– spettanti alla convenuta. Egli si duole altresì che il primo giudice non abbia ritenuto verosimile l'eccessivo tenore di vita sostenuto dalla moglie, come pure il rischio che essa metta in vendita l'immobile, si trasferisca all'estero e occulti il ricavo dell'alienazione, tant'è che il suocero gli nega informazioni sugli averi ricevuti a suo tempo dalla fiduciaria. Dal suo punto di vista, quindi, sussistono i presupposti per chiedere una restrizione del potere di disporre sul fondo in forza dell'art. 178 CC.

E. 5

Dagli atti risulta che al momento del matrimonio le parti hanno dichiarato all'ufficiale di stato civile di _____ che adottavano il regime della separazione dei beni, dichiarazione che l'ufficiale di stato civile ha inserito nell'atto di matrimonio (doc. 2). L'art. 162 comma 2 del Codice civile italiano consente infatti agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una dichiarazione di scelta registrata nell'atto di matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei beni, la quale però dev'essere semplice. Se i coniugi intendono dar vita a una convenzione più articolata, devono far capo a un notaio (Anelli/Sesta , Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà). Ora, nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). In concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una convenzione – dopo quanto si è visto – alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, regime che continua ad applicarsi perciò anche dopo il loro trasferimento in Svizzera.

E. 6

Per quanto riguarda la protezione dell'unione coniugale, l'art. 48 cpv. 1 LDIP dispone che i provvedimenti sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi (lex fori), anche se i coniugi soggiacciono a un regime matrimoniale estero. Nella fattispecie i coniugi sono pacificamente domiciliati in Svizzera. La protezione dell'unione coniugale è regolata

perciò dalla legge svizzera. Ora, a norma dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione di determinati beni. La norma si riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni. Per ottenere una restrizione del potere di disporre non occorre recare la prova piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare, ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 7 con riferimento, in: FamPra.ch 4/2013 pag. 924; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_866/2017 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con richiami). E proprio perché una misura a tutela dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del potere di disporre va di regola limitata nel tempo (DTF 120 III 69 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_593/2017 del 24 novembre 2017, consid. 7.2.1 con richiamo).

E. 7

L'emanazione di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come detto, “per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Alla luce della dottrina le due ipotesi vanno distinte come segue (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 segg. ad art. 178; Insenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5^a edizione, n. 4 a 10 dell'art. 178; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad art. 178).

a) Mette a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo. b) Mette a rischio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), come pure – ma dipende dai casi – la somma a libera disposizione dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli acquisti – del diritto all'aumento (art. 215 segg. CC), alla partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC).

E. 8

Nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. La separazione dei beni è, in pratica, un'assenza di regime. Un coniuge non può quindi invocare la messa in pericolo di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” da

parte dell'altro per ottenere restrizioni del potere di disporre sulla scorta di pretese che gli derivino dalla separazione dei beni. In una sentenza di quasi trent'anni addietro questa Camera aveva ravvisato un'eccezione a tale principio nel caso in cui i coniugi avessero mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui non fosse più possibile determinare la composizione e la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà, citata da allora una sola volta in una sentenza inc. 11.1998.72 del 19 luglio 1999, consid. 5). Tale eccezione non può più essere confermata. La separazione dei beni non impedisce a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro coniuge giusta l'art. 178 CC per tutelare "le basi economiche della famiglia", che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Non impedisce nemmeno a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro per tutelare "obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale" fondati sull'art. 163 cpv. 1 CC, eventualmente sull'art. 164 o 165 CC, che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Ma essa non consente a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro per tutelare pretese correlate alla separazione dei beni, neppure ove i beni dei coniugi siano mischiati, giacché la separazione dei beni non conferisce alcuna aspettativa in materia di liquidazione del regime.

E. 9

Non si disconosce che un coniuge può vantare crediti verso l'altro coniuge, anche qualora viva nella separazione dei beni, in esito allo scioglimento di reciproci rapporti di dare e avere. Non si tratta però di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale. Simili spettanze possono derivare – per esempio – da un contratto di società semplice, di appalto, di mutuo o anche di mandato (compreso il mandato di gestione secondo l'art. 195 cpv. 1 CC) e potrebbero competere anche a persone qualsiasi. La circostanza ch'esse vadano liquidate – al più tardi – nell'ambito di una causa di divorzio non consente perciò di ottenere restrizioni del potere di disporre su beni dell'altro coniuge in base all'art. 178 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , *Les effets du mariage*, 3^a edizione, pag. 448 n. 700b; Vetterli in: *FamKommentar Scheidung*, vol. I, 3^a edizione, n. 2 in fine ad art. 178 CC; Chaix , op. cit., n. 2 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser , op. cit., n. 7b e 7c ad art. 178 CC).

E. 10

Nella fattispecie AP 1 non pretende più, nell'appello, che la convenuta esponga a pericolo il sostentamento della famiglia. Fa valere unicamente ch'essa mette a repentaglio le aspettative patrimoniali di lui in vista del divorzio, aspettative connesse ai beni che egli ha investito – direttamente o attraverso la fiduciaria del suocero – nell'acquisto e nell'edificazione della particella n. 151 (abitazione coniugale) intestata alla moglie. Il problema è che non si tratta di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale, né si comprende come l'appellante potrebbe dedurre aspettative patrimoniali da una separazione dei beni. Certo, in concreto le parti sono assoggettate a un regime del diritto italiano, tuttavia nemmeno l'interessato adombra l'ipotesi che sotto questo profilo la separazione dei beni secondo il diritto italiano si distanzi da quella del diritto svizzero. Per quanto è dato a divedere, anche nel diritto italiano un coniuge che ha apportato migliorie o eseguito "addizioni" a beni dell'altro può sì vantare diritti, ma non in liquidazione del regime matrimoniale (Anelli/Sesta , op. cit., pag. 531 segg.). Nel caso in esame non si ravvisano quindi i presupposti per un'applicazione dell'art. 178 CC.

E. 11

Si aggiunga ad ogni modo e per abbondanza che, avesse pure l'appellante reso verosimile – conformemente al vecchio indirizzo della prassi cantonale (consid. 8) – l'esistenza di un patrimonio coniugale comune di cui non fosse più possibile determinare la composizione e la provenienza, ancora non risulterebbe verosimile un'oggettiva minaccia seria e imminente per “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” dovuta al comportamento dell'altro coniuge, come esige la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 447 n. 700). a) L'appellante fa valere di avere reso verosimile l'alto tenore di vita condotto dalla moglie, mentre il reddito di lei non è aumentato in modo apprezzabile, tenuto conto degli assegni familiari, della gratifica e della tredicesima. Inoltre egli allega che il fabbisogno minimo della convenuta calcolato nella procedura a tutela dell'unione coniugale non comprendeva né il costo della collaboratrice domestica a tempo pieno né le spese assicurative e di manutenzione generate da una villa di 13 locali. Sottolinea infine che, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere, la convenuta non ha adeguato il proprio livello di vita dopo la separazione, ma si è concessa anche vacanze costose. Per di più, i suoi fondi depositati presso la fiduciaria del suocero sono nel frattempo scomparsi. Ora, è possibile che – come l'appellante adduce – la moglie continui a godere anche dopo la separazione di un tenore di vita elevato. Non risulta verosimile tuttavia che essa abbia eroso la propria sostanza o lasciato debiti insoluti, né che il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale sia aumentato. A ben vedere, non risulta neppure che l'istante abbia domandato alla moglie informazioni sul proprio investimento. Diversa sarebbe potuta essere la situazione se, a fronte di un alto tenore di vita, la convenuta avesse negato ragguagli, sottaciuto notizie importanti o rilasciato false informazioni sul suo patrimonio o i suoi redditi (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 9, in: FamPra.ch 2003 pag. 925). Non consta però che ciò sia il caso. Per il resto, l'istante non può imputare alla convenuta la pretesa scomparsa dei fondi depositati presso la fiduciaria del suocero né, tanto meno, il rifiuto della fiduciaria di fornirgli chiarimenti (doc. M). b) Secondo l'appellante il pericolo che la moglie si trasferisca all'estero è concreto. Egli ricorda che i forti legami di lei con gli Stati Uniti sono incontestati, che essa ha confidato a un'amica l'intenzione di trasferirsi presto a Miami, che i figli frequentano una scuola internazionale dove le lezioni sono impartite in inglese e che in sede di interrogatorio la convenuta non ha escluso di lasciare il Ticino. In simili condizioni, a suo avviso, l'abitazione sarà tosto venduta e di quel ricavo non rimarrà più alcuna garanzia in Svizzera. Quanto ai messaggi scambiati fra la moglie e una sua amica, il tono informale e superficiale dei medesimi non basta per rendere verosimili propositi concreti di trasferimento (doc. VV: Move to the USA with us! ; I will, one day soon!). Durante il suo interrogatorio l'interessata ha dichiarato inoltre di avere cominciato da poco un nuovo lavoro (doc. 6) e di non avere l'intenzione di traslocare all'estero, pur non escludendo l'ipotesi a lungo termine (verbale del 30 agosto 2016, pag. 5). Come ha ricordato il Pretore aggiunto, poi, trasferire la residenza dei figli fuori dei confini nazionali presuppone l'accordo di entrambi i genitori che detengono – come nella fattispecie – l'autorità parentale (art. 301 a CC). E l'appellante non paventa l'ipotesi di un allontanamento non autorizzato dei ragazzi, tant'è che non ha chiesto di vietare alla madre di portare i figli all'estero in vacanza. Non si scorgono dunque gli estremi di un trasferimento fuori della Svizzera imminente o anche solo prevedibile. c) Al Pretore aggiunto l'appellante rimprovera di non essersi espresso sul pericolo che il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale possa

essere occultato. Ribadisce di avere affidato beni cospicui alla fiduciaria del suocero, la quale nel frattempo gli ha restituito fr. 15 000.–, ma ha rifiutato informazioni sul resto, al punto ch'egli ha perduto le tracce di altri fr. 700 000.– in aggiunta a quelli investiti nell'abitazione familiare. Assevera altresì che in luogo e vece della convenuta decide il suocero, il quale ha gestito l'operazione relativa all'acquisto della villa a _____ ed era il referente per la vendita della proprietà. Se non che, avesse anche una parvenza di fondamento quanto l'appellante asserisce, dagli atti non risulta (come si vedrà al consid. d) che l'immobile sia stato effettivamente – o fosse effettivamente in procinto di essere – messo in vendita. I timori quanto all'intervento del suocero sui ricavi di un'eventuale alienazione non appaiono dunque suffragati da elementi concreti. d) Riguardo alla vendita del fondo, a parere dell'appellante poco importa che durante il suo interrogatorio la moglie abbia negato l'intenzione di alienare la proprietà, tanto più che per lei decide il padre. Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale non si è limitato ad accreditare le asserzioni della moglie, ma ha spiegato anche le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la dichiarazione scritta di _____ A_____, investigatore privato, circa la messa in vendita della villa a _____ da parte della M_____ Sagl. Il primo giudice ha rilevato in effetti che il documento è stato redatto su incarico dell'istante, che quella scrittura non è equiparabile a una deposizione rilasciata sotto comminatoria penale in caso di falsa testimonianza, che al contenuto del documento si oppongono ben quattro deposizioni rilasciate da testimoni ammoniti in tal senso e che l'istante non ha neppure chiamato M_____ A_____ a deporre per confermare il contenuto dello scritto. Eccepisce l'appellante che le deposizioni dei coniugi M_____ e G_____ M_____, della M_____ Sagl, sono state appositamente preparate allo scopo, poiché costoro sapevano della dichiarazione dell'investigatore privato e M_____ M_____ ne aveva persino una copia con sé. Egli fa valere altresì di avere interpellato la legale della controparte dopo l'udienza per verificare che non fosse intervenuta un'eventuale lesione della deontologia professionale (doc. 1 prodotto in appello, plico di quattro lettere) e rammenta che G_____ M_____ è amico del padre della convenuta. Ora, che i due testimoni fossero informati circa lo scopo della deposizione è pacifico, G_____ M_____ avendo neanche sottoscritto il 12 luglio 2016 una dichiarazione all'attenzione della legale della convenuta in cui escludeva che la M_____ Sagl avesse ricevuto il mandato di vendere la proprietà (doc. 4). I due hanno ammesso inoltre di possedere una copia della dichiarazione redatta dall'investigatore privato (doc. E; deposizioni del 18 ottobre 2016, verbale pag. 5 seg.) e G_____ M_____ ha riconosciuto di intrattenere rapporti di amicizia con il padre della convenuta (loc. cit., pag. 4). Dal verbale (pag. 5) non si evince, invece, che la testimone avesse con sé copia del doc. E. Sia come sia, non risulta che i due abbiano sottaciuto circostanze di rilievo, atte a influire sulla credibilità della loro deposizione (art. 172 lett. b CPC). Che il documento doc. E possa essere stato trasmesso ai testimoni dalla patrocinatrice della convenuta integrerà fors'anche una violazione deontologica (v. DTF 136 II 554 consid. 3.2.2), ma non rende le deposizioni meno veritiere. Lo scambio di corrispondenza fra legali prodotto in appello non è suscettibile pertanto di incidere sull'esito del giudizio (sopra, consid. 2). e) L'appellante fa valere che G_____ M_____ ha ammesso di essersi recato nella villa di _____ su invito del padre della convenuta, di avere scattato fotografie, di avere chiesto i piani della casa e di avere espresso un parere sull'immobile, ciò che può spiegarsi solo con il proposito di mettere in vendita il fondo. M_____ M_____ ha dichiarato nondimeno che,

contrariamente a quanto risulta dalla dichiarazione dell'investigatore privato M_____ A_____ (doc. E), essa non ha mai mostrato a costui documentazione relativa all'immobile della convenuta né ha affermato che la proprietà fosse in vendita (deposizione del 18 ottobre 2016, verbale pag. 6). Giovanni Mastroddi ha escluso, da parte sua, di avere rilasciato informazioni a M_____ A_____, il quale insisteva per ricevere documentazione sulle proprietà in vendita a _____ (loc. cit., pag. 5 in alto). Ha dato atto soltanto di avere visitato e raccolto documentazione su quella casa, M_____ C_____ avendogli sollecitato “un giudizio su come era stata costruita e sul suo valore” (pag. 4 a metà), ma ha negato di avere ricevuto un mandato di vendita, soggiungendo che il fondo neppure gli risulta essere stato posto sul mercato (pag. 5 nel mezzo). Alla luce di quanto precede l'appellante assevera invano che le testimonianze di M_____ e di G_____ M_____ sono lacunose e si contraddicono. Fosse stato il caso, del resto, egli avrebbe potuto chiedere un confronto fra testimoni (art. 174 CPC) o, quanto meno, chiamare M_____ A_____ a deporre. L'apprezzamento del primo giudice in merito alla credibilità dei due testimoni e sulla valenza probatoria del doc. E sfugge dunque alla critica. f) Sempre per quanto attiene all'intenzione dell'interessata di alienare il fondo, l'appellante fa valere che sia da uno scambio di messaggi di cellulare fra di lui e G_____ P_____, del 22 agosto 2016, sia dalla propria deposizione risulta che la villa è stata messa in vendita. G_____ P_____ ha riferito in realtà di essersi attivato fra l'aprile e il giugno del 2016 per trovare una villa in zona nell'interesse di un conoscente e che L_____ B_____, fiduciario attivo nella regione, gli aveva riferito che “forse M_____ C_____ vendeva una casa a _____ per circa 4 milioni”, ma di non essere in grado di precisare se si trattasse dell'immobile della convenuta. Egli ha dichiarato poi che, su richiesta dell'istante, aveva nuovamente interpellato L_____ B_____, il quale gli aveva risposto di non sapere esattamente se l'abitazione in cui vive la convenuta fosse in vendita e di non avere ricevuto alcun mandato di intermediazione immobiliare, ma di essere disposto a informarsi (deposizione del 18 ottobre 2016, verbale pag. 2). L_____ B_____ ha dichiarato da parte sua di essersi rivolto a G_____ P_____, anch'egli attivo nella mediazione immobiliare, per sapere se la villa fosse in vendita e di non ricordare esattamente la risposta, che gli sembra essere stata negativa. Egli ha escluso in ogni modo di avere mai incontrato M_____ C_____, l'istante o la convenuta in vista della vendita dell'immobile (loc. cit., pag. 3). Ora, la messa in vendita di un fondo può essere sufficiente per giustificare una restrizione del potere di disporre. Occorre tuttavia che l'istante rechi indizi concreti, come per esempio la pubblicazione di un annuncio (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 11a ad art. 178 CC). Mere allegazioni per sentito dire non bastano (Pellaton in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 178 CC con rinvio). Nella fattispecie i due testimoni si sono limitati a riferire di essersi interessati come mediatori immobiliari per sapere se la villa di _____ fosse in vendita, ma non sono entrati in relazione né con la convenuta né con suo padre. E i messaggi di cellulare del 22 agosto 2016 fra l'istante e G_____ P_____ (doc. ZZ) sono compatibili con la testimonianza di quest'ultimo. Ove l'istante avesse inteso delucidare la portata di tali messaggi a conferma dell'interpretazione che propone ora in appello, avrebbe potuto rivolgere domande complete al testimone (art. 173 CPC). In simili circostanze le speculazioni dell'appellante non sono sufficienti per rendere verosimile il rischio concreto che la convenuta intendesse alienare il fondo. A ragione il Pretore aggiunto ha respinto perciò la restrizione del potere di disporre. L'appello vede così

la sua sorte segnata.

E. 12

In subordine l'appellante contesta l'ammontare delle spese processuali (fr. 15 000.–) e dell'indennità per ripetibili (fr. 7000.–) stabilite dal primo giudice. Fa valere che, tenuto conto del debito ipotecario di fr. 2 000 000.– gravante la nota particella n. 151, il valore del fondo non supera fr. 2 220 000.–. Chiede pertanto di ridurre le spese processuali a fr. 5000.– e le ripetibili a fr. 2000.–. L'appellante non discute invece il grado di reciproca soccombenza, che il Pretore aggiunto ha attribuito a lui per quattro quinti e alla convenuta per il resto. a) Il valore litigioso di una restrizione del potere di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento, alla stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria (Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, nota 30 ad art. 91) o per un sequestro (op. cit., n. 66 ad art. 91 CPC). L'appellante si duole che il Pretore aggiunto si sia attenuto al valore indicato nel doc. E (fr. 4 220 000.–), ovvero nella dichiarazione di un investigatore privato reputata inattendibile da lui medesimo, senza stimare l'effettivo valore del fondo. Non allega però quale sarebbe, a suo avviso, quel valore venale, di modo che la critica si limita a una recriminazione. Non a torto l'appellante fa valere invece che, dandosi un litigio suscettivo di coinvolgere il valore venale di un immobile, si giustifica di porre in deduzione gli oneri ipotecari, i quali riducono oggettivamente il valore della contestazione (Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 5.3 ad art. 36). Ciò appare tanto più pertinente nel caso di una restrizione del potere di disporre, la quale non conferisce privilegi al coniuge che intenda agire poi in via esecutiva (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 454 n. 707b). Quanto alla convenuta, essa non discute l'ammontare dell'aggravio ipotecario (fr. 2 000 000.–). Il valore litigioso nella fattispecie può dunque essere fissato in fr. 2 200 000.–, come chiede l'appellante. b) Nel Cantone Ticino la tassa di giustizia applicata a una procedura disciplinata dal rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). E nella procedura ordinaria la tassa di giustizia per cause dal valore litigioso fra 2 e 5 milioni di franchi, come nella fattispecie, varia da fr. 35 000.– a fr. 80 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Per cause di identico valore rette dalla procedura sommaria la tassa di giustizia è compresa così tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.–. Di per sé quindi l'importo stabilito dal Pretore aggiunto (fr.

E. 15

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 12a). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017, consid. 2.1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. Le spese processuali di fr. 5750.– complessivi sono poste a carico di AP 1. 3. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 4900.– per ripetibili ridotte. II. Le spese di appello, ridotte a fr. 4750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4800.– per ripetibili ridotte. III. L'istanza di

provvigione ad litem presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse. IV. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse. V. Notificazione: – avv. ; – avv. dott. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.